



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
 - SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata Garambone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **numero 570 del Ruolo Generale** Affari Contenziosi dell'anno **2018**,

avente ad oggetto: **Contratti bancari**

promossa

DA

██████████ S.p.A. (P.IVA ██████████) in persona del l.r.p.t, con sede legale in Bologna, ██████████ rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ ██████████ del Foro di Milano giusta delega allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello loro studio in Milano, via ██████████

ATTORE

CONTRO

██████████ S.p.A.. - ██████████ S.p.A. (C.F. ██████████) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella via ██████████ rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ del Foro di Asti e dall'avv. ██████████ del Foro di Biella in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell' avv. ██████████ in Biella, via ██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.9.2022, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

- l'attore: *"Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, così GIUDICARE Nel merito: ritenuta la responsabilità di ██████████ - ██████████ S.p.a. nella negoziazione degli assegni di cui in narrativa, condannarla al pagamento a favore di ██████████ S.p.a. dell'importo di €*



7.100,00, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale rivalutato dalla data di pagamento al saldo. Con vittoria delle spese e del compenso del processo”;

- il convenuto: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, Piaccia al Tribunale di Biella Ill.mo. Previa declaratoria di inammissibilità dell'atto di intervento e delle relative domande di cui all'atto depositato da [REDACTED] [REDACTED] Spa in data 25/06/2019 per le ragioni esposte in atti, e precipuamente in memoria autorizzata datata 30/07/2019; In via istruttoria: ove ritenuta opportuna e previa revoca dell'ordinanza datata 07/05/2021, ammettere le istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc del 15/02/2021 e precisamente: A) ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che gli assegni n. [REDACTED]-05 dell'importo di €. 2.600,00 e n. [REDACTED]-02 dell'importo di €. 2.500,00, entrambi tratti su [REDACTED] e prodotti sub. doc. F)-G) che vengono rammostrati al teste, in data 05.03.2012 sono stati portati all'incasso dal sig. [REDACTED] presso la Filiale di Biella della [REDACTED] Spa”; 2) “Vero che nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel capitolo 1), quando il sig. [REDACTED] ha portato all'incasso i predetti titoli era già cliente della [REDACTED] Spa, ed è stato identificato a mezzo di carta d'identità e codice fiscale/tessera sanitaria, documenti prodotti in copia sub. doc. B) e doc. C), che vengono rammostrati al teste”; 3) “Vero che alla consegna da parte del sig. [REDACTED] degli assegni di cui al capo 1) a mani del Sig. [REDACTED] dipendente della [REDACTED] - Filiale di Biella, quest'ultimo provvede alla disamina dei titoli, alla verifica della loro integrità fisica e regolarità formale, rilevando che gli stessi erano completi di matrice e privi di anomalia alcuna”; 4) “Vero che nella circostanza di cui al capo che precede gli assegni sono stati verificati anche a mezzo di lettore/scanner bancario, e sono risultati esenti da alterazioni/contraffazioni rilevabili”. 5) “Vero che l'assegno n. [REDACTED]-04 dell'importo di €. 2.000,00 tratto su [REDACTED] e prodotto sub. doc H) che viene rammostrato al teste, in data 10.07.2012 è stato portato all'incasso dal sig. [REDACTED] presso la Filiale di Valenza della [REDACTED] - [REDACTED] Spa”; 6) “Vero che nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel capitolo 5), quando il sig. [REDACTED] ha portato all'incasso gli assegni era già cliente della [REDACTED] Spa, ed è stato identificato a mezzo carta d'identità e codice fiscale/tessera sanitaria, documenti prodotti in copia sub. doc. D) e doc. E), che vengono rammostrati al teste”; 7) “Vero che alla consegna da parte del sig. [REDACTED] degli assegni di cui al capo 5) a mani del Dott. [REDACTED] dipendente della [REDACTED] e [REDACTED] Spa - Filiale di Valenza, quest'ultimo provvede alla disamina dei titoli, alla verifica della loro integrità fisica e regolarità formale, rilevando che gli stessi erano completi di matrice e privi di anomalia alcuna”; 8) “Vero che nella circostanza di cui al capo che precede gli assegni sono stati verificati anche a mezzo di lettore/scanner bancario, e sono risultati esenti da alterazioni/contraffazioni rilevabili”. Con richiesta di autorizzazione all'escussione dei seguenti testimoni: sui capi da n. 1) a n. 4) il Dott. [REDACTED] c/o [REDACTED] [REDACTED] Spa – Agenzia n. 4, Via [REDACTED] 13900 Biella (BI); sui capi da n. 5) a n. 8) il Dott. [REDACTED] residente in Via [REDACTED] 15100 Alessandria(Al), con richiesta di autorizzazione all'escussione di entrambi i testimoni in prova diretta e contraria; B) ammettere Ctu al fine di accertare se la contraffazione dei titoli oggetto di causa, ove esistente, potesse essere rilevata attraverso un esame diretto, visivo o tattile, da



parte di soggetto dotato di competenza teorica-tecnica ordinaria, ovvero solo in forza di mezzi e strumenti tecnici particolari e da parte di soggetto dotato di specifiche cognizioni e competenze in materia. -Nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte dalla [redacted] Spa nei confronti della [redacted] Spa – [redacted] Spa, siccome inammissibili ed infondate per le motivazioni esposte in parte motiva oltre che i relativi pretesi diritti, estinti per prescrizione estintiva, con conseguente assoluzione della stessa da ogni avversaria pretesa; In via subordinata: per la denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità della [redacted] Spa – [redacted] Spa, accertare e rilevare la responsabilità concorrente, e comunque prevalente, di [redacted] Spa ex art. 1227 c.c. e, per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione estintiva delle avversarie ragioni creditorie, limitare la condanna della convenuta a quanto ritenuto di Giustizia; In ogni caso: con il favore delle spese ed onorari di patrocinio, di eventuali Ctu e Ctp²².

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato la [redacted] S.p.A. ha rappresentato quanto segue:

- che la [redacted] S.p.A. (che con atto a rogito del Notaio dott. [redacted] di Bologna del 15.12.2015 [Rep. n. 57179, Racc. n. 36399] ha ceduto la propria azienda all'odierna attrice) intratteneva rapporti di conto corrente presso la [redacted] in forza dei quali poteva pagare i beneficiari di risarcimenti in conseguenza di sinistri mediante assegni cd. di traenza non trasferibili intestati ai medesimi;
- che nell'ambito di tale rapporto, la [redacted] emetteva i seguenti assegni di traenza non trasferibili:
 1. n. [redacted]05 per l'importo di € 2.600,00 (cfr. doc. 1 citazione), disposto per l'invio in data 20.2.2012 a mezzo del servizio postale ad [redacted] in Bagnolo Mella (BS);
 2. n. [redacted]02 per l'importo di € 2.500,00 (cfr. doc. 5 citazione) disposto per l'invio in data 15.02.2012 a mezzo del servizio postale a [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] in Brescia;
 3. n. [redacted]04 per l'importo di € 2.000,00 (cfr. doc. 7 citazione) disposto per l'invio in data 15.06.2012 a mezzo del servizio postale a [redacted] di Cremona;
- che tutti i suddetti assegni, spediti ai beneficiari a mezzo posta ordinaria, non giungevano a destinazione (come da dichiarazioni dei medesimi beneficiari – cfr. doc. 2 e 8 citazione) per cui la società di assicurazione ne reiterava il pagamento, emettendo un secondo assegno di pari importo (cfr. doc. 3 e 6 citazione);
- che la medesima società constatava che i primi assegni emessi erano stati tutti illegittimamente incassati presso filiali della [redacted] S.p.A. da soggetti diversi dai



beneficiari, previa contraffazione consistente nella sostituzione del nominativo del beneficiario stesso (in particolare, quelli di cui ai numeri 1. e 2. da tale [redacted] e quello di cui al numero 3. da tale [redacted])

Per tutto quanto sopra, la società attrice ha adito l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare la responsabilità della banca negoziatrice ai sensi dell'art. 43, co. 2 cd. legge assegni (r.d. 1736/1933), conformemente a quanto statuito dal Supremo Consesso a Sezioni Unite nella sentenza n. 14714 del 2007, e conseguentemente per la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e quantificati negli importi indebitamente corrisposti, pari ad €. 7.100,00.

Costituitasi tempestivamente in giudizio, [redacted] S.p.A. ha specificamente contestato quanto *ex adverso* dedotto e domandato mediante le seguenti difese ed eccezioni:

a) alla responsabilità disciplinata dall'art. 43, co. 2 cit, conformemente ai principi di diritto sanciti dal più recente arresto delle Sezioni Unite (sentenza n. 12477 del 2018), non avrebbe più natura di responsabilità oggettiva, quanto piuttosto di responsabilità di natura contrattuale da contatto sociale, con conseguente ammissibilità della prova liberatoria ex art. 1176, co. 2 c.c.

A tale ultimo riguardo, la banca avrebbe agito nelle fattispecie per cui è causa con la diligenza esigibile dal *bonus argentarius* giacché “prima di procedere alla negoziazione degli assegni [...] 1) – ha verificato scrupolosamente i titoli de quibus, presentandosi gli stessi integri, regolari, senza alcun segno di contraffazione, nonché dotati di matrice (come si evince, peraltro, dai documenti *ex adverso* prodotti) e quindi *ictu oculi* privi di anomalie rilevabili con la diligenza dell'accorto banchiere; 2) – ha accertato l'identità dei presentatori dei titoli, precisamente sigg.ri: [redacted] (quanto all'assegno indicato sub. a e b) e [redacted] (quanto all'assegno indicato sub. c), entrambi correntisti della Banca e identificati a mezzo carta d'identità nonché a mezzo di tessera sanitaria e/o codice fiscale. Sempre a riprova della correttezza tenuta dalla Banca convenuta si produce altresì, sub. doc. B)-C) copia dei contratti di conto corrente dei beneficiari (apparenti) dei titoli, sig. [redacted] (doc. B) e sig. [redacted] (doc. C), nonché specimen di firma di entrambi (doc. D)-E). Oltre a ciò è bene ricordare che tutti gli assegni in oggetto sono stati regolarmente incassati dai predetti beneficiari mediante versamento sui rispettivi conti correnti, regolarmente movimentati.” (cfr. pag. 9 comparsa).

Infine, in ogni caso, difetterebbe la prova del danno subito, non avendo la società attrice dimostrato di aver reiterato i pagamenti ai legittimi beneficiari degli assegni per cui è causa;

b) la norma di cui all'art. 43, co. 2 L. assegni non potrebbe comunque trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa, riferendosi esclusivamente al rapporto tra la banca negoziatrice e l'intestatario effettivo del titolo; pertanto, poiché la società attrice non è la beneficiaria-intestatataria degli assegni per cui è causa, la stessa è priva della legittimazione a far valere detta *species* di responsabilità;

c) la società attrice avendo dovuto invocare piuttosto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (rispetto alla quale sarebbe, in ogni caso, maturata la prescrizione estintiva);



d) in via subordinata, sarebbe comunque configurabile il concorso di colpa – ai sensi dell'art. 1227 c.c. – della società attrice, non avendo la stessa tenuto *“un comportamento diligente tale da evitare la verifica dell'evento lesivo, giacché [...] ha proceduto alla trasmissione dei titoli di credito, che poi riferisce essere stati alterati, servendosi del “servizio postale ordinario””*.

Tutto ciò premesso, le domande proposte da parte attrice sono meritevoli di parziale accoglimento per le ragioni meglio di seguito espresse.

In apertura di motivazione occorre preliminarmente operare una veloce disamina delle caratteristiche e della funzione proprie del particolare tipo di assegno, quale è quello munito della clausola di non trasferibilità, la cui disciplina si applica – oltre che all'assegno circolare (per effetto del richiamo contenuto nell'art. 86 del citato R.D. n. 1736/1933) – anche all'assegno di traenza, riconducibile – secondo la stessa giurisprudenza citata da parte attrice (Cass., SS.UU., 26 giugno 2007, n. 14712) – al *genus* dell'assegno bancario.

Il riferimento normativo direttamente attinente alla previsione dell'assegno non trasferibile si identifica con l'art. 43 R.D. n. 1736/1933 e gli effetti fondamentali ricollegabili all'apposizione di detta clausola possono essere sintetizzati nei seguenti termini: a) l'assegno acquista la caratteristica di “titolo a legittimazione invariabile”, con conseguente irrilevanza, nella determinazione del legittimato cartolare, delle girate non ammesse; b) il pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso non è liberatorio; c) la configurazione della responsabilità *erga omnes* non soltanto del trattario, bensì anche della banca girataria per l'incasso, con riferimento al danno provocato con il pagamento del titolo al non legittimato o con il riceverlo da lui; d) la conseguenza dell'esclusione legale, con effetto reale, dell'acquisto del titolo da parte di un qualsiasi portatore successivo a quello assistito dalla clausola; e) l'inapplicabilità della procedura di ammortamento, per l'ipotesi di apposizione della clausola da parte del traente.

Ciò posto, è importante rilevare che questo stesso articolo al secondo comma stabilisce il principio generale secondo cui colui che paga un assegno munito di siffatta clausola limitativa della sua circolazione a persona diversa dal banchiere o dal banchiere giratario per l'incasso “risponde del pagamento”. Da questa disposizione derivano due corollari: il primo per cui sono ricompresi nell'espressione “colui che paga” sia l'istituto trattario che il banchiere eventualmente incaricato dell'incasso da un proprio cliente e che abbia a favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente) l'assegno per poi essere trasmesso alla stanza di compensazione; il secondo per cui non è espressamente previsto alcun riferimento alla condizione soggettiva dell'istituto che provvede al pagamento, non risultando adottate frasi del tipo “senza sua colpa” o similari (come, ad es., “in buona fede”).

Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che si è venuto ad innestare il contrasto sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, ovvero sia se la disciplina di cui al citato art. 43 sia da considerarsi del tutto autonoma nel prevedere (implicitamente) una forma di responsabilità oggettiva del *solvens* per il caso di pagamento



dell'assegno non trasferibile a soggetto non legittimato oppure se la previsione del suddetto articolo, ancorché contenuta in un testo normativo speciale, debba essere comunque ricordata con la disciplina generale che regola il sistema dei titoli credito (con particolare riguardo all'art. 1992 c.c. sull'adempimento della prestazione e sulla relativa identificazione dei requisiti soggettivi necessari per la liberazione del debitore da tale adempimento, anche nel caso in cui abbia provveduto in favore di colui che non sia titolare, sul piano cartolare, del diritto a ricevere il pagamento).

Tutto ciò premesso, le vicende oggetto del presente giudizio hanno riguardato per l'appunto assegni di traenza non trasferibili, emessi da un'altra banca con la quale la compagnia assicurativa era convenzionata ed aventi ad oggetto un indennizzo assicurativo, presentati all'incasso presso la banca odierna convenuta (che ha assunto, quindi, il ruolo di banca cd. negoziatrice) e dalla stessa pagati agli apparenti intestatari (che avevano contraffatto l'assegno nell'indicazione del suo beneficiario) mediante versamento sul conto corrente intestato a costoro ed aperti presso la medesima.

Il *thema decidendum* attiene, quindi, alla configurabilità, in quali termini e a quali condizioni, della responsabilità della banca convenuta, quale banca negoziatrice, per aver pagato assegni di traenza non trasferibili a soggetti diversi dagli effettivi beneficiari (e che pur apparentemente risultavano tali).

Come anticipato a tale quesito hanno dato fornito risposta, componendo il contrasto giurisprudenziale fino ad allora esistente, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12477 del 21.5.2018.

In tale arresto, in prima battuta viene data continuità a quell'orientamento, sancito dalle stesse Sezioni Unite nell'anno 2007 (con la già richiamata sentenza n. 14712 del 26.6.2007), che ravvisa la natura contrattuale – e non extracontrattuale – della responsabilità dell'istituto di credito per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo prenditore. Senza pretesa di esaustività, occorre peraltro evidenziare che con la pronuncia del 2007 il Supremo Consesso aveva affermato che: 1) di responsabilità contrattuale deve parlarsi non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione violato derivi propriamente da un contratto, nell'accezione di cui all'art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dal mancato o inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte; 2) la responsabilità della banca di cui alla norma citata è di natura contrattuale, trovando la sua fonte nella violazione delle specifiche regole contenute nell'art. 43 L. assegni: ciò in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon esito della sottostante operazione di fare in modo che il titolo stesso venga introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità della regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso; 3) al fine della qualificazione di tale responsabilità come contrattuale non è necessario postulare che la banca negoziatrice operi in veste di mandataria della banca sulla quale grava l'obbligazione cartolare di pagamento, dovendo al contrario considerarsi come "contrattuale" la responsabilità che sorge in qualsiasi ipotesi di mancato o inesatto adempimento di una obbligazione precedente, quale che sia la fonte da cui la stessa deriva; 4) posto che la responsabilità è



contrattuale, l'azione per il risarcimento dei danni proposta dal soggetto lesa soggiace ad una prescrizione decennale e non quinquennale.

Pertanto, la responsabilità di cui si controverte è riconducibile al *genus* della responsabilità contrattuale cd. da contatto sociale ed opera a tutela di tutti i soggetti nel cui interesse sono dettate le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno. Deve, conseguentemente, ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della società odierna attrice.

Nel ribadire tale principio, la pronuncia *de qua* ne ha, quindi, evidenziato l'incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d'illecito extracontrattuale, precisando che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.

Il problema si sposta, dunque, sulla definizione del contenuto della diligenza dovuta; sorge cioè la questione di chiarire quale sia esattamente la "misura" della diligenza che l'istituto di credito debba impiegare nell'adempimento del proprio obbligo di corretta identificazione del prenditore.

Al riguardo lo scrivente giudicante ritiene di aderire a quell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cass. 18 agosto 1997, n. 7658; Cass. 14 marzo 1997, n. 2303; Cass. 5 agosto 1994, n. 7307) per cui la diligenza bancaria, in relazione al pagamento di titoli di credito a soggetto diverso dal legittimo prenditore, non possa essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma vada al contrario verificata in relazione a tutte le cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al tempo ed al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, alla natura del documento esibito, e così via. Altro punto fermo in materia (*ex multis* Cass. 2 aprile 2010, n. 8127) è che la diligenza del banchiere deve assumere un livello professionale medio, che si identifica con la diligenza particolarmente qualificata di colui che esercita un'attività professionale, ossia appunto quella bancaria, il quale deve agire come un "buon banchiere", c.d. *bonus argentarius*, con un livello cioè medio di preparazione, prudenza ed attenzione.

Volendo, quindi, concretizzare tali direttive generali, individuando le cautele nelle quali deve sostanzarsi la diligente condotta dell'operatore bancario in occasione del pagamento del titolo di credito, è corretto ritenere che il controllo preventivo debba in generale articolarsi in due momenti, logicamente ben distinti e succedanei tra di loro.

In primo luogo, sull'impiegato di banca grava l'onere di una corretta identificazione del portatore del titolo, mediante esibizione e controllo di un documento di identità in corso di validità, quale la carta di identità (Cfr., Cass. 9 maggio 1985, n. 2885). Tale controllo, in particolare, va esteso ed al contempo circoscritto alla



presenza o mancanza di alterazioni o di segni esteriori tali da far dubitare circa l'autenticità del documento di riconoscimento.

Una volta verificata la regolarità del documento di riconoscimento, e dunque la formale legittimazione del portatore dell'assegno bancario, successivo onere in capo alla banca negoziatrice è quello di controllo della formale regolarità del titolo presentato, ossia che lo stesso sia in primo luogo completo, ossia contenga tutte le indicazioni obbligatoriamente prescritte dalla legge, e che non presenti alterazioni, lacerazioni o abrasioni. È poi necessario che vi sia corrispondenza tra la firma di traenza presente sul titolo e la sottoscrizione apposta nel c.d. *specimen* di firma, ossia del "biglietto" nel quale la banca raccoglie, al momento dell'apertura del conto corrente, la firma del cliente e, in generale, della persona autorizzata ad emettere assegni o a effettuare altre operazioni di prelevamento.

In secondo luogo, viene in rilievo il controllo della regolarità del titolo. A tale riguardo va richiamata – dandovi seguito – la pressoché unanime e condivisibile opinione secondo cui l'istituto di credito non è tenuto a predisporre ed utilizzare un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per l'incasso; né gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni sono tenuti ad avere una solida competenza in materia grafologica o specialistica, potendo essere loro contestato soltanto il fatto di non aver rilevato, nel titolo pagato o nel documento di identità presentato, la presenza di difformità morfologiche o strutturali delle scritture oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso (in tal senso, *ex multis*, Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass. 3 maggio 2016, n. 8731; Cass. 2 luglio 2014, n. 15145).

Fatte queste premesse di ordine generale, e prima di considerare le vicende oggetto del presente giudizio nel loro concreto svolgersi, occorre evidenziare che la contraffazione denunciata dalla società attrice riguarda esclusivamente i diversi assegni di traenza per cui è causa, essendo consistita, in particolare, nella sostituzione del nominativo dell'effettivo beneficiario con quello di coloro i quali hanno poi portato effettivamente detti titoli all'incasso. alcuna contestazione è stata mossa, quindi, relativamente ai documenti di identità utilizzati da quest'ultimi. In altri termini, la responsabilità addebitata alla banca negoziatrice, odierna convenuta, si fonda non sull'erronea identificazione dei soggetti portatori dei titoli, ma sul pagamento a favore di soggetti apparentemente legittimati, ma in realtà diversi dai beneficiari effettivi.

Conseguentemente rispetto ai capitoli di prova orale aventi tale oggetto deve ribadirsi la valutazione di inammissibilità già espressa dallo scrivente Giudice nell'ordinanza istruttoria dell'8.5.2021.

Ciò posto, molteplici sono le evidenze del caso concreto che portano lo scrivente Giudice a ritenere non fornita dalla banca convenuta la prova di aver agito con la diligenza esigibile dal cd. *bonus argentarius*.



Più precisamente, dalla documentazione prodotta dalla banca convenuta – ovvero sia copia del contratto di conto corrente acceso dal sig. ██████████ in data 23.2.2012 (cfr. doc. B comparsa) e di quello acceso dal sig. ██████████ in data 8.6.2012 (cfr. doc. C comparsa) – emerge con ogni evidenza come coloro che hanno incassato i titoli per cui è causa fossero, sì, correntisti dell'istituto di credito, ma anche e soprattutto clienti del tutto occasionali: costoro, infatti, avevano aperto i rispettivi conti corrente solo pochi giorni prima della negoziazione degli assegni giacché gli assegni n. ██████████-05 e n. ██████████-02 risultano negoziati da ██████████ in data 6.3.2012 e l'assegno n. ██████████-04 risulta negoziato da ██████████ in data 11.7.2012.

A tale indice di anomalia si aggiunge, poi, quello costituito dall'impossibilità di valutare l'andamento di detti conti attraverso la disamina delle operazioni effettuate sui medesimi: benché la banca convenuta affermi che tali conti fossero “regolarmente movimentati”, l'omessa produzione dei relativi estratti conto non consente di compiere detto accertamento.

Conseguentemente, l'occasionalità del rapporto e – stando alle evidenze in atti – i conti correnti non movimentati sono senz'altro indicatori che avrebbero dovuto allertare un “banchiere diligente” rispetto alle operazioni che gli venivano richieste ed avrebbero dovuto consigliare di ricorrere ad una particolare attenzione, e ciò pur non volendo ritenere regola cogente la cautela suggerita dalla circolare ABI del 7 maggio 2001 per cui, nell'identificazione dei presentatori che già non siano clienti dell'istituto di credito, si debba ricorrere a fidefacienti conosciuti dalla banca.

Quanto, poi, al controllo della regolarità formale del titolo, la banca convenuta ha prodotto – con le memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. – in originale i diversi assegni di traenza per cui è causa; reiterato, da parte dello scrivente Giudice, l'esame visivo e tattile dei medesimi, trovano conferma le allegazioni della società attrice in ordine alla relativa alterazione e/o contraffazione.

Più precisamente, vi sono evidenti tracce del fatto che il nominativo di colui che ha presentato il titolo all'incasso è stato sovrascritto a quello dell'originale beneficiario: i. per quanto attiene agli assegni che portano quale beneficiario ██████████ risultano chiari segni di abrasione (in conseguenza della cancellazione del precedente nominativo) e il cognome “████████” è separato dal nome “████████” da un asterisco (e non da uno spazio, evidentemente per meglio coprire le tracce della cancellatura); ii. quanto all'assegno che porta quale beneficiario ██████████ i caratteri utilizzati sono diversi da quelli impiegati per data e importo in cifre, anche in tal caso il cognome “████████” è separato dal nome “████████” da un asterisco (e non da uno spazio, evidentemente per meglio coprire le tracce della cancellatura) ed è seguito (evidentemente per coprire un nome sottostante più lungo) dalla dicitura “riscatto polizza”, tra parentesi e senza spazi tra la “o” finale di ██████████ e la parentesi aperta; tale dicitura non ha ragione di essere riportata sul titolo, essendo del tutto estranea alla disciplina dell'assegno (non è previsto,



infatti, che il titolo contenga qualsiasi altra indicazioni al di fuori del nome e del cognome del beneficiario, ed a maggior ragione la causale del pagamento).

Non occorre pertanto, in ragione di quanto osservato, disporre approfondimenti peritali al riguardo, come da richiesta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dalla banca convenuta.

Pertanto, tutte le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere non adeguato al canone di diligenza richiesto dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. il comportamento tenuto dalla banca convenuta all'atto della negoziazione degli assegni per cui è causa; conseguentemente deve essere riconosciuta la responsabilità di detto istituto bancario e dichiarata fondata la domanda di risarcimento del danno conseguente, pari al complessivo importo degli assegni pagati a soggetti solo apparentemente legittimati a riceverlo.

Deve, quindi, essere vagliata l'eccezione – proposta in via subordinata dalla banca convenuta – relativa al concorso di responsabilità della società attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. per aver spedito gli assegni per cui è causa per posta ordinaria e *“non per il tramite del servizio postale deputato alla trasmissione dei valori e cioè, il “servizio di posta assicurata” o, perlomeno, il “servizio di posta raccomandata” che, come è noto, garantiscono maggiori attenzioni e cautele nella trasmissione dei plichi che sono “nati” proprio per garantire maggiori certezze per il caso di trasporto di valori”* (cfr. pag. 12 comparsa).

A tale riguardo viene senz'altro in rilievo il recente arresto delle S.U. della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9769 del 26.05.2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”*.

In adesione a tale principio deve, quindi, riconoscersi un concorso di colpa della [REDACTED] S.p.A., in relazione all'avvenuta spedizione degli assegni per posta ordinaria. In particolare, deve addebitarsi al mittente – ex art. 1227, co. 1 c.c. – una quota di responsabilità pari ad 1/3, in ragione della minore gravità della condotta imprudente posta in essere inviando l'assegno con posta ordinaria, anche con riferimento alla ridotta efficacia causale della stessa rispetto al danno verificatosi.

In conclusione, quindi, [REDACTED] S.p.A. deve essere condannata al pagamento in favore di [REDACTED] S.p.A. della somma pari ai 2/3 del danno accertato, e dunque di € (7.100/3*2=) 4.733,33, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda giudiziale al saldo e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate.



